

REGOLAMENTO

di Procedura e Codice Etico dell'Organismo di Mediazione Forense di Trento (OMF)

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Introduzione del procedimento
- Art. 3 Luogo della Mediazione
- Art. 4 Nomina del mediatore
- Art. 5 Cause di incompatibilità e sostituzione del mediatore
- Art. 6 Adempimenti della Segreteria
- Art. 7 Svolgimento del primo incontro di programmazione
- Art. 7 bis Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
- Art. 8 Esito dell'incontro di Mediazione
- Art. 8 bis Rilascio copie del verbale
- Art. 9 Riservatezza
- Art. 10 Indennità
- Art. 11 Indennità per i non abbienti
- Art. 12 Sospensione o cancellazione dell'OMF dal registro
- Art. 13 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Allegato a Tabella delle indennità

Allegato b Scheda di valutazione

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10, il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

ART. 2 INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito o invio a mezzo PEC presso la

Segreteria dell'OMF nel Palazzo di Giustizia di Trento di una domanda redatta esclusivamente sul modulo predisposto dall'OMF disponibile presso la segreteria o compilabile on line sul sito www.ordineavvocatitrento.it.

La parte che aderisce al procedimento deposita o invia a mezzo PEC la relativa dichiarazione.

La parte che avvia la procedura deve qualificare a pena di inammissibilità il valore della controversia che l'OMF potrà rettificare, con provvedimento comunicato alla parte, se effettuato con criterio valutato non corretto. In caso di indicazione di valore "indeterminabile" verrà assunto a riferimento per la determinazione dell'indennità, indipendentemente dall'effettivo valore della controversia, lo scaglione da euro 25.001 a euro 50.000, salva la facoltà di rideterminare l'indennità in base al valore effettivamente risultante dal successivo accordo conciliativo.

La domanda deve inoltre indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto della lite, il giudice territorialmente competente per la controversia, le ragioni della pretesa, i propri dati di identificazione, il codice fiscale o partita iva, e, i dati di identificazione del proprio avvocato (comprensivi di codice fiscale, numero di fax, indirizzo ed e-mail PEC) .

Qualora esistente, all'istanza dovrà essere allegato l'atto o documento contenente la clausola di mediazione.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'OMF.

Al momento di presentazione della domanda, la parte istante dovrà depositare o inviare a mezzo PEC alla Segreteria la contabile bancaria comprovante l'avvenuto pagamento di € 40,00 oltre IVA per spese di avvio della procedura.

Al momento di deposito della dichiarazione di accettazione o al momento di presentazione al primo incontro anche la parte invitata dovrà provvedere al pagamento della propria quota di € 40,00 oltre IVA per spese di avvio della procedura.

In caso di deposito di domanda di mediazione congiunta le parti istanti dovranno depositare alla Segreteria la contabile bancaria comprovante l'avvenuto pagamento della quota complessiva di € 40,00 oltre IVA per spese di avvio della procedura

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge di regola nella sede dell'OMF in Trento Palazzo di Giustizia o qualora possibile e su richiesta di tutte le parti presso le sedi di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento.

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

Qualora le parti non presentino un'istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'OMF, consultabile anche sul sito www.ordineavvocatitrento.it, la nomina del mediatore avverrà in base allo scorrimento della lista dell'OMF seguendo l'ordine progressivo della sezione di competenza e l'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco e il rinunciante verrà nominato per l'incarico cronologicamente successivo.

ART. 5 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore versa in situazione di incompatibilità a) se ha avuto rapporti professionali con una delle parti della mediazione, b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali, c) in ogni altra ipotesi in cui la mediazione interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale, d) in presenza di rapporti o circostanze di fatto che possono incidere sulla sua indipendenza e imparzialità anche in relazione a quanto previsto dall'art. 815 cpc

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore della dichiarazione di indipendenza e imparzialità, e dell'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 1.

Successivamente, il mediatore comunica all'OMF e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.

L'OMF provvede alla sostituzione del mediatore: a) a seguito della comunicazione di cui al comma 3 e in ogni altra circostanza in cui il mediatore motivatamente comunichi di non poter proseguire la propria opera; b) qualora il mediatore sia sospeso o cancellato dall'elenco; c) a seguito di congiunta motivata richiesta delle parti.

I membri del Direttivo dell'OMF, ferma la facoltà di essere inseriti nell'elenco dei mediatori qualora in possesso dei requisiti previsti *ex lege*, non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'OMF medesimo.

ART. 6 ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

L'organizzazione della procedura avverrà a cura della Segreteria dell'OMF con sede in Trento Palazzo di Giustizia.

Depositata o trasmessa la domanda, la Segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro degli Affari di mediazione, nel quale verranno inseriti tutti gli atti e i documenti presentati dalle parti.

Gli atti e documenti del procedimento, salvo il disposto di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legislativo 28/10 e qualora le parti non li abbiano espressamente indicati come riservati al mediatore, saranno accessibili alle parti. Gli atti ed i documenti depositati in sede di sessione separata sono oggetto di diritto di accesso solo per la parte che li ha prodotti, salvo suo consenso a che ne prendano visione anche le altre parti.

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Segreteria, formato il fascicolo ai sensi del comma 2 del presente articolo, trasmette alla parte istante, via posta elettronica certificata, fax o altro mezzo idoneo, il provvedimento di cui: a) si invitano le altre parti interessate dal procedimento a comunicare la loro adesione alla partecipazione al primo incontro di programmazione con deposito o invio a mezzo PEC del modulo di adesione predisposto dall'OMF disponibile presso la segreteria o scaricabile dal sito www.ordineavvocatitrento.it che dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 2 comma 4; b) viene indicata la quota a loro carico delle spese di avvio della procedura; c) viene nominato il mediatore secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 1; d) viene fissata la data del primo incontro di programmazione; f) viene dato avviso alle parti che in caso di non adesione, in sede di primo incontro di programmazione verrà redatto verbale di esito negativo della conciliazione per mancata partecipazione dell'invitato; g) viene dato avviso alle parti che per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione dovrà essere depositata all'OMF copia del provvedimento di ammissione emesso del competente Ordine degli Avvocati.

Entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento, copia dell'istanza e del pedissequo

provvedimento dovranno essere comunicati ad onere del richiedente alle altre parti, e ciò con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 28/10. Se l'istante non provvede alla comunicazione della domanda di mediazione il procedimento non può avere corso. La domanda potrà essere riproposta.

Entro la data del primo l'incontro di programmazione , tutte le parti interessate alla procedura dovranno versare alla Segreteria dell'OMF l'importo relativo alle spese di avvio come richieste. Il mediatore dà atto nel verbale dell'avvenuto

In caso di presentazione di piu' domande relative alla stessa controversia, le stesse verranno trattate in un unico procedimento. La segreteria emetterà fattura nei confronti di entrambe le parti per le somme versate a titolo di spese di avvio della procedura (euro 40,00 + iva)..

ART. 7 SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE

L'incontro di programmazione si svolge sempre nella sede dell'OMF di Trento, Palazzo di Giustizia. In caso di prosecuzione della mediazione di applica l'art. 3 del Regolamento.

Il mediatore chiarisce alle parti la funzione, le modalità di svolgimento e i costi della mediazione e invita le parti e i rispettivi avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

In caso di mancata partecipazione all'incontro o di rifiuto di una parte ad iniziare la mediazione il mediatore forma verbale con il quale dà atto della mancanza dei presupposti per l'inizio della mediazione rispettivamente per mancata partecipazione della parte o mancato accordo sull'inizio della mediazione.

In caso di accordo sull'inizio della mediazione il mediatore procede con lo svolgimento della mediazione mandando alla segreteria dell'OMF per l'assunzione del provvedimento di determinazione e richiesta alle parti in solido dell'importo dovuto a titolo di indennità di mediazione secondo le tariffe di cui al tariffario allegato al presente Regolamento (Allegato a) che le parti si impegnano a pagare entro 5 giorni dalla comunicazione.

ART. 7 BIS SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE POTERI DEL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che tenga conto dei loro reali interessi.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in eventuali sessioni separate.

In casi particolari, qualora vi sia congiunta richiesta delle parti che si impegnano a sostenere in egual misura i relativi oneri, il mediatore può individuare e nominare nella procedura un perito o consulente tecnico.

Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di mediazione di persona o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e con l'assistenza di un avvocato.

Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.

ART. 8 ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

In caso di mancato accordo, il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore dà atto in termini riassuntivi dell'esito negativo. . Solo qualora entrambe le parti lo richiedano, il mediatore verbalizza l'eventuale proposta avanzata durante la procedura, rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione .

In caso di accordo, il verbale di mediazione sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore dà atto dell'esito l' accordo, sottoscritto da tutte le parti intervenute .Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a carico delle parti con le esenzioni previste dalla vigente normativa.

La Segreteria emetterà e comunicherà alle parti il provvedimento di eventuale determinazione e richiesta di pagamento dell 'aumento dell'indennità di mediazione posta solidalmente a carico delle parti .

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda di valutazione del servizio (Allegato b) che deve essere sottoscritta dalle parti e depositata in Segreteria che ne curerà la successiva trasmissione, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento, al responsabile della tenuta del registro presso il Ministero di Giustizia.

ART. 8 BIS RILASCIO COPIE DEL VERBALE

La Segreteria rilascerà alle parti richiedenti le copie autentiche del verbale dell'incontro di programmazione e del verbale di mediazione solo previo pagamento per intero delle spese di avvio della procedura e delle indennità di mediazione.

Le spese di avvio del procedimento e l'indennità di mediazione sono solidalmente a carico delle parti.

ART.9 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti ovvero allegati alla richiesta di avvio della mediazione, nonché prodotti o comunque utilizzati durante la stessa, sono riservati.

Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di OMF non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al comma precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della Mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
- la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

Fatte salve le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 di cui al d.lgs 28/10 la previsione della riservatezza non si applica se:

- tutte le parti vi consentono;

- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

Fatti e documenti utilizzabili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della mediazione.

ART. 10 INDENNITA'

Le spese di avvio del procedimento sono disciplinate dall'art. 2 comma 7.

Le indennità di mediazione sono dovute da ciascuna parte secondo l'importo indicato nella tabella di cui al d.lgs 28/2010 (allegato A) e comunque secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un **quarto** tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) è aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta;
- d) nelle materie di cui la domanda di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale è diminuito di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.
- e) è ridotto ad € 40,00 oltre IVA per il primo scaglione e ad € 50,00 oltre IVA per i rimanenti quando nessuna delle controparti partecipa al procedimento.

ART. 11 INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

Le parti che versino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art 76 DPR 115/2002 dovranno depositare alla Segreteria il provvedimento di ammissione anticipata al beneficio dell'Ordine competente.

In tale ipotesi non è dovuta all'OMF l'indennità di cui all'art.10 riferibile alla parte ammessa al beneficio.

L' OMF tiene un registro separato con l'annotazione dei procedimenti in cui vi sono una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con indicazione del numero del procedimento, del nome del mediatore e dell'esito della mediazione, dell'importo delle spese di procedura che sarebbero spettate per l'attività svolta.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento su proposta dell'OMF, in sede di bilancio consuntivo annuo, delibera circa l'eventuale ripartizione dell'attivo o di parte dell'attivo di bilancio a favore dei mediatori che abbiano svolto la loro attività in procedimenti in cui una o più parti risultano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

ART. 12 SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'OMF DAL REGISTRO

In ipotesi di sospensione o cancellazione dell'OMF dal Registro, i procedimenti in corso per i quali è già stato nominato un mediatore saranno comunque portati a conclusione. Tutti gli altri procedimenti saranno dichiarati chiusi

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento con i suoi allegati è in vigore dalla data di accreditamento

Eventuali modifiche del presente regolamento e dei suoi allegati non produrranno effetti sulle procedure di mediazione in corso alla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente regolamento:

- a) Tabella delle indennità
- b) Scheda di valutazione del servizio

Trento 16 settembre 2013

Il Segretario del Consiglio dell'Ordine

Avv. Andrea de Bertolini

Il Presidente


avv. Patrizia Corona

ALLEGATO a) TABELLA DELLE INDENNITA'

- Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

ALLEGATO b) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Nome e cognome della parte _____
 nato a _____ il _____
 residente in _____

	Non soddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messa disposizione durante l'incontro di mediazione					
Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite nel corso della procedura					
Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale					
Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura					
Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite					
Come giudica COMPLESSIVAMENTE il servizio					

A Suo giudizio la mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al Tribunale?
 SI NO

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:

Trento lì..... firma.....

Da riconsegnare compilato alla Segreteria dell'OMF quale condizione per ottenere la copia del verbale.